



CITTA' DI CALTAGIRONE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 14.03.2001
- Integrato e Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 05.06.2010
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2011
- Integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 24.11.2016

INDICE

TITOLO

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Capo I

Disposizioni preliminari

- Art. 1 - Assunzione delle prerogative dei Consiglieri comunali
- Art. 2 - Prima convocazione del consiglio neo eletto

Capo II

Sessione e Convocazioni del Consiglio

Programmazione dei lavori, validità e apertura delle adunanze

- Art. 3 - Luogo delle sedute
- Art. 4 - Sessioni consiliari
- Art. 5 - Pubblicità delle sedute
- Art. 6 - Ordine del giorno dei lavori
- Art. 7 - Deposito proposte presso la segreteria della Presidenza del Consiglio
- Art. 8 - Programmazione dei lavori
- Art. 9 - Convocazione dei Consiglieri
- Art. 10 - Numero legale prima e seconda convocazione
- Art. 11 - Sedute di prima convocazione
- Art. 12 - Validità delle deliberazioni

CAPO III

Presidenza e disciplina dei Consiglieri

- Art. 13 - Presidenza della seduta
- Art. 14 - Funzioni del Presidente rispetto all'Assemblea
- Art. 15 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico
- Art. 16 - Comportamento del Pubblico
- Art. 17 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 18 - Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri
- Art. 19 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

CAPO IV

Svolgimento delle sedute

- Art. 20 Apertura delle sedute
- Art. 21 Verifica del numero legale
- Art. 22 Designazione degli scrutatori
- Art. 23 Funzioni del Segretario Generale
- Art. 24 Ordine di trattazione delle proposte iscritti all'O.d.G.
- Art. 25 Relazione illustrativa della proposta
- Art. 26 Iscrizione a parlare
- Art. 27 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 28 Inosservanza dei tempi di intervento
- Art. 29 Mozione d'ordine, Richiami alle leggi, al Regolamento e all'O.d.G.

- Art. 30 Fatto personale
- Art. 31 Questione pregiudiziali e sospensive
- Art. 32 Comunicazione
- Art. 33 Presentazione Emendamenti
- Art. 34 Sospensione trattazione argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 35 Chiusura della discussione

CAPO V

Dichiarazioni di voto - Votazioni – Delibere

- Art. 36 Dichiarazione di voto
- Art. 37 Modi di votazione-
- Art. 38 Votazione per alzata di mano
- Art. 39 Votazione per appello nominale
- Art. 40 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 41 Esito, Proclamazione e Ripetizione della Votazione
- Art. 42 Deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive
- Art. 43 Revoca e modifica delle Delibere
- Art. 44 Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni

CAPO VI

Processi Verbali

- Art. 45 Compilazione e contenuto dei verbali
- Art. 46 Motivi, certificazione e descrizione verbale
- Art. 47 Sottoscrizione dei verbali
- Art. 48 Approvazione processi verbali

CAPO VII

Diritto d'informazione dei Consiglieri

- Art. 49 Diritto d'informazione dei Consiglieri
- Art. 50 Diritto presa visione e di consultazione atti
- Art. 51 Diritto dei Consiglieri di ottenere copie di atti e provvedimenti
- Art. 52 Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti;

CAPO VIII

Mozioni – Interrogazioni – Ordine del Giorno

- Art. 53 Facoltà di presentare interrogazioni, Mozioni, ordini del giorno
- Art. 54 Contenuto e forma delle interrogazioni – risposta
- Art. 55 Contenuto e forma delle Mozioni
- Art. 56 Presentazione e svolgimento delle Mozioni
- Art. 57 Svolgimento congiunto di mozioni e interrogazioni
- Art. 58 Votazioni delle Mozioni;
- Art. 59 Ordine del giorno

CAPO IX

Doveri del Consigliere

- Art. 60 Partecipazione alle sedute;
- Art. 61 Dovere di astensione dal prendere parte a talune deliberazioni;

Art. 62 Pubblicità della situazione patrimoniale

CAPO X
Gruppi Consiliari

Art. 63 Dichiarazioni preliminari

Art. 64 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

Art. 65 Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;

CAPO XI
Commissioni Consiliari

Art. 66 Composizioni delle Commissioni Permanenti;

Art. 67 Materie attribuite alle Commissioni Permanenti;

Art. 68 Convocazioni e sedute;

Art. 69 Competenze delle Commissioni Permanenti;

Art. 70 Commissioni Speciali

CAPO XII
Disposizioni finali

Art. 71 – Entrata in vigore.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1 Assunzione delle prerogative di consigliere comunale.

- 1) I Consiglieri assumono la carica e lo status all'atto della proclamazione; in caso di surroga subito dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
- 2) Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 2 Prima convocazione del consiglio neo eletto.

- 1) La prima convocazione del consiglio neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale termine decorre dalla data di deposito del verbale di proclamazione dei consiglieri eletti presso la segreteria del comune.
- 2) La seduta è convocata dal Presidente uscente, in mancanza dal consigliere neo eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali, che in ogni caso la presiede, fino alla elezione del Presidente.
- 3) L'ordine del giorno della prima seduta deve contenere i seguenti argomenti: a) convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione e giuramento; b) elezione del presidente e del vicepresidente.
- 4) L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere notificati a ciascun consigliere almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
- 5) Copia dell'avviso di convocazione deve essere inviata anche al Sindaco neo eletto.

CAPO II - SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO. Programmazione dei lavori. Validità ed apertura delle adunanze.

Art. 3 Luogo delle sedute.

- 1) Le sedute del consiglio comunale si svolgono, di norma, nella apposita sala della residenza municipale.
- 2) Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco su comunicazione del Presidente può determinare con apposito provvedimento un diverso luogo di riunione purché nel territorio comunale.

Art. 4 Sessioni consiliari

- 1) Il Consiglio Comunale organizza le proprie sedute normalmente in sessioni ordinarie.
- 2) Può riunirsi straordinariamente ed in via d'urgenza:
 - a) per determinazione del Presidente;
 - b) su richiesta motivata del Sindaco;
 - c) per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica.
- 3) La riunione del consiglio su richiesta del Sindaco o dei consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. . 5 Pubblicità delle sedute.

- 1) Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo quando si tratti di delibere su questioni concernenti persone e quando il consiglio deliberi di riunirsi in seduta segreta.

- 2) Si procede, altresì, in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Art. 6 Ordine dei giorno.

- 1) Il presidente stabilisce, previa consultazione della conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, le materie che devono essere trattate nelle adunanze consiliari, iscrivendo all'ordine del giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione, le proposte del Sindaco stesso, quelle dei consiglieri, quelle delle commissioni consiliari e le petizioni popolari.

Art. 7 Deposito delle proposte presso la segreteria della Presidenza del Consiglio.

- 1) Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata iscritta all'ordine del giorno e depositata almeno tre giorni prima oppure ventiquattro ore prima, nei casi di urgenza, presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.
- 2) Nei casi d'urgenza si applica il disposto del terzo comma del successivo articolo 9.

Art. 8 Programmazione dei lavori.

- 1) Nel corso delle sessioni consiliari il Presidente del Consiglio, avvalendosi delle funzioni consultive della conferenza dei Presidenti dei Gruppi di cui all'art. 65 del presente regolamento, programma periodicamente l'attività consiliare al fine di garantirne il buon andamento.
- 2) Il calendario dei lavori consiliari viene definito in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
- 3) L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza viene comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Art. 9 Convocazione dei consigli.

- 1) La convocazione dei consigli deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarvi al domicilio dei consiglieri o in altro luogo indicato per iscritto dal consigliere, nell'ambito del territorio comunale. **La consegna può essere effettuata a mezzo PEC, mediante notifica del messo notificatore o mediante casella di posta istituita per i consiglieri comunali previa ricevuta di avvenuta notifica da parte del sistema.**
- 2) L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima, e per le sedute di prosecuzione almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
- 3) Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima ma, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
- 4) Per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta, gli avvisi devono essere recapitati almeno tre giorni prima.

Art. 10 Numero legale dei consiglieri per la validità delle adunanze.

- 1) Il consiglio comunale in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.
- 2) La seduta di prosecuzione è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente.

- 3) Nel numero fissato per la validità dell'adunanza del consiglio comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi, o i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge.

Art. 11 Sedute di prima convocazione.

- 1) La seduta viene aperta nell'ora stabilita della convocazione procedendo all'appello de Consiglieri.
- 2) Ove non si raggiunga il numero legale, il Presidente rinvia i lavori di un'ora. Se alla ripresa dei lavori o nel corso della seduta si verifica la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia i lavori alla stessa ora del giorno successivo rispetto a quello stabilito. La verifica numero legale in corso di seduta si effettua al momento della votazione.
- 3) Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo, inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 12 Validità delle deliberazioni.

- 1) Salvo le disposizioni di legge che richiedono maggioranze speciali, il consiglio può deliberare quando è presente alla votazione la maggioranza dei consiglieri in carica.
- 2) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 3) Sono compresi fra i votanti, oltre ai consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche i consiglieri che abbiano votato scheda bianca.
- 4) Non si computano fra i votanti coloro che debbono astenersi obbligatoriamente. Nel determinare la maggioranza dei votanti si computano le schede bianche, le non leggibili e le nulle.

CAPO III - Presidenza o disciplina delle sedute.

Art. 13 Presidenza della seduta.

- 1) Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Presidente salvo i casi previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del vicepresidente ne fa le veci il consigliere più anziano per voti individuali.

Art. 14 Funzioni del Presidente rispetto all'Assemblea.

- 1) Il Presidente tutela le prerogative del Consiglio Comunale, conduce l'andamento dei lavori consiliari; in particolare garantisce il rispetto del regolamento, del calendario dei lavori definito in sede di conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai consiglieri; concede la facoltà di parlare; pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.

Art. 15 Poteri del Presidente rispetto al pubblico.

- 1) Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art.16 Comportamento del pubblico.

- 1) Le persone che assistono ai lavori consiliari nella parte riservata al pubblico debbono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso e da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
- 2) Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Art.17 Disciplina dei consiglieri.

1. I consiglieri all'interno dell'aula devono tenere un comportamento corretto;
2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola sull'argomento in discussione; sospende brevemente la seduta per una consultazione con i Presidenti dei Gruppi e, se alla ripresa, il consigliere nonostante il richiamo persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può allontanarlo dall'aula temporaneamente.

Art.18 Spazio dell'aula riservato ai consiglieri.

1. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario e ai dipendenti comunali addetti al servizio, sono di regola ammessi, a seconda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa, determinati dirigenti e funzionali, presidenti e consiglieri e, di unità sanitarie locali, di consorzi e di società a partecipazione comunale. Inoltre, è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del consiglio.

Art.19 Sospensione e scioglimento dell'adunanza.

1. Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, previa consultazione in conferenza con i Presidenti dei Gruppi, facendone processo verbale.

CAPO IV - Svolgimento delle sedute.

Art.20 Apertura delle sedute.

1. L'adunanza del consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art.10 del presente regolamento.

Art.21 Verifica del numero legale.

1. Fatto l'appello ed accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificarne l'esistenza. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia dato inizio alla votazione.

2. La richiesta della verifica della presenza del numero legale può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale.
3. La verifica del numero legale è fatta mediante appello nominale.

Art.22 Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al consiglio che la seduta è legalmente valida ed aperta e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione sono tenuti a segnalarlo al Presidente e vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art.23 Funzioni di Segretario Generale

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Segretario Generale.

Art.24 Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.8 e 9 del presente regolamento, l'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta viene notificato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso si pronuncia il consiglio, seduta stante, sentito un solo consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo consigliere contrario alla stessa. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima della stessa sessione.
4. In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione decide il consiglio, seduta stante, sentito un solo consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo consigliere contrario alla stessa..
5. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che si tratti di argomenti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la conferenza dei Presidenti dei Gruppi abbia espresso parere favorevole.
6. Se il Presidente nega la parola e il consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il consiglio seduta stante sentito un solo consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo consigliere contrario alla stessa.

Art. 25 Relazioni illustrative delle proposte

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta ovvero del consigliere proponente, il presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri consiglieri, nell'ordine d'iscrizione.
2. L'illustrazione delle proposte può essere fatta anche verbalmente.

Art. 26 Iscrizione a parlare

1. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare. Il Presidente accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente.

3. Consiglieri si esprimono in lingua italiana.
4. Parimenti possono richiedere di intervenire il Sindaco e gli Assessori o il Funzionario dell'Ufficio Proponente (o suo delegato) a chiarimento delle proposte o su richiesta dei consiglieri secondo i tempi ed i modi di cui al successivo art.27. Il Sindaco e/o l'Assessore hanno comunque diritto di intervento sull'argomento in esame; in questo caso tutti i Consiglieri, anche se hanno già effettuato il proprio intervento, hanno diritto a una breve replica della durata massima di tre minuti.

Art. 27 Ordine e disciplina degli interventi dei consiglieri.

1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il Presidente può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a gruppi diversi.
2. Il consigliere e chiunque interviene parla dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente stando alzato; eccezionalmente il Presidente può autorizzare l'oratore a rimanere seduto.
3. La durata di un intervento non può superare 10 minuti.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare una sola volta.
5. I termini di tempo previsti dal precedente comma sono di 15 minuti per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e loro varianti generali, agli strumenti urbanistici in genere, nonché ai regolamenti diretti alla generalità dei cittadini.

Art. 28 Inosservanza dei tempi d'intervento.

1. Quando l'intervento del Consigliere volge al termine, il Presidente lo invita a concludere e allo scadere del tempo stabilito gli toglie la parola.

Art. 29 Mozione d'ordine - Richiami alla legge, al Regolamento e all'Ordine del giorno.

1. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge, il presente regolamento e l'ordine del giorno.
2. Il Presidente concede la parola sul richiamo richiesto, ad un solo oratore per ciascun gruppo consiliare per un periodo non superiore a tre minuti per ciascun oratore, dopo di che si pronuncerà il consiglio seduta stante con votazione nei modi previsti dal successivo art. 37 ;

Art. 30 Richiesta della parola per fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni non espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente sinteticamente in che cosa questo consiste.
3. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
4. In caso di diniego se il consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al consiglio, che decide sedute stante sentito un solo consigliere che parlerà a favore della proposta ed un solo consigliere contrario alla stessa.

Art. 31 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive può parlare, per non più di tre minuti, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario, primo iscritto a parlare.

4. Il consiglio decide con votazione nei modi previsti dal successivo art. 37;

Art. 32 Comunicazione

Ogni consigliere ha diritto, prima dell'inizio dei lavori, a riferire una breve comunicazione al Consiglio con un intervento della durata massima di tre minuti. L'eventuale replica dell'Amministrazione deve essere contenuta nello stesso tempo.

Art.33 Presentazione di emendamenti.

1. Prima della chiusura della discussione generale possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositi sul banco del Presidente il quale ne fa lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta di emendamento.
4. Gli interventi di ciascun Consigliere sugli emendamenti non possono superare la durata di cinque minuti.

Art. 34 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti.

1. Qualora siano presentati più emendamenti analoghi è data facoltà al Presidente di riunirli in un unico emendamento, previa pronunzia del Consiglio a maggioranza che disporrà un breve sospensione dei lavori per provvedere, unitamente ai Presidenti di gruppo e ai proponenti, a detta riunione.
2. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto alla presidenza i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del Presidente o del proponente.
3. Per tutti gli emendamenti posti su atti amministrativi dovrà richiedersi il parere ai competenti uffici.

Art. 35 Chiusura della discussione.

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione;

CAPO V – Votazioni

Art. 36 Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione hanno inizio le dichiarazioni di voto.
2. Un solo consigliere per ciascun gruppo può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a tre minuti.
3. Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi dei precedenti art.33 e 34, le dichiarazioni di voto che si svolgeranno anche sui singoli emendamenti non potranno avere durata superiore a tre minuti.
4. Il limite temporale di tre minuti è raddoppiato nei casi previsti dal sesto comma del precedente art.27.
5. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di

intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non potranno avere durata superiore a tre minuti.

6. Consiglieri che appartengono al gruppo misto hanno diritto singolarmente ad annunciare il proprio voto.

Art. 37 Modi di votazione.

1) consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata di mano o in casi eccezionali, determinati da deficit fisici relativi anche ad un solo consigliere, secondo le necessità dettate dal deficit stesso.

2) Le sole deliberazioni concernenti persone vanno votate a scrutinio segreto, anche mediante procedimento elettronico;

3) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo Statuto Comunale. Tutte le schede utilizzate per le votazioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4) Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

5) Prima di procedere alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e, se del caso, le modalità di espressione dello stesso.

Art. 38 Votazione per alzata di mano

1. I consiglieri per esprimere il loro voto devono essere presenti in aula; chi non intende esprimere alcun voto deve allontanarsi dall'aula. Iniziate le operazioni di voto nessun altro consigliere può essere ammesso in aula, fino a che detta votazione non si sia conclusa.

2. I consiglieri votano per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.

3. Della votazione ogni consigliere può chiedere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa a verificare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente dopo aver vietato l'accesso all'aula dei consiglieri assenti nella precedente votazione.

4. Il presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

5. La maggioranza viene calcolata computando anche i voti di astensione.

Art. 39 Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale si effettua quando è esplicitamente prevista dal presente regolamento o quando è richiesta da almeno tre consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.

2. Per questa votazione, il Presidente indica il significato del "si" e del "no"; il Segretario fa l'appello ed annota i voti favorevoli, contrari o d'astensione. Non rispondere in uno dei modi prima indicati equivale ad un voto di astensione.

3) Gli scrutatori comunicano i voti al Presidente che nel proclama il risultato.

Art. 40 Votazione a scrutinio segreto

1. La forma dello scrutinio segreto è adottata quando le votazioni riguardano persone.

2. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con l'assistenza di tre scrutatori.

Art. 41 Esito delle votazioni. Proclamazione del risultato. Ripetizione delle votazioni invalide.

1. Compiuta la votazione, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità nelle operazioni di voto e se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

Art. 42 Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, con voto espresso della maggioranza dei componenti il consiglio.

Art. 43 Revoca e modifica di deliberazioni.

1. Le deliberazioni del consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
3. Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altri disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli atti.

Art. 44 Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni.

1. I consiglieri e il Segretario debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni alle quali abbiano interesse a norma di legge.

CAPO VI - Processi verbali

Art. 45 Compilazione e contenuto dei verbali

1. Di ogni seduta è redatto processo verbale.
2. In tale verbale sono riportati:
 - a) i provvedimenti, sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato nella sala delle adunanze;
 - b) ogni emendamento o articolo aggiuntivo e quanto indicato nella precedente lettera a);
 - c) gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - d) le mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
3. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione anche di quelli che si sono astenuti.
4. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
5. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare, altresì, che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 46 Motivi, certificazioni e descrizione verbale

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale risulti il suo voto, e i motivi del medesimo. Ha diritto altresì di richiedere le certificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre diritto di richiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie, nel caso in cui le stesse non siano state riportate correttamente.
2. Tali diritti possono essere esercitati da ciascun consigliere nella seduta di approvazione del verbale relativo.

Art. 47 Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario del Comune

Art. 48 Approvazione dei processi verbali.

1. La lettura e l'approvazione dei processi verbali avviene nella successiva adunanza del Consiglio.
2. Il Consiglio può stabilire che il processo verbale dell'adunanza debba considerarsi letto ed approvato dal Consiglio.

CAPO VII- Diritto di informazione dei consiglieri, interrogazioni e mozioni.

Art. 49 Diritto di informazione dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ricevere la più ampia informazione sull'attività dell'Ente.
2. A tal fine gli stessi hanno diritto di accedere durante il normale orario di lavoro, presso gli uffici comunali per ricevere dai responsabili dei servizi precisazioni, notizie ed ogni ulteriore elemento di chiarificazione relativo ad atti o situazioni purché già sottoposte all'attenzione della Giunta municipale o del Sindaco o relative all'esecuzione di provvedimenti.
3. Le notizie ed informazioni sono date verbalmente, con l'osservanza dei limiti stabiliti per legge a tutela degli interessi comunali dei diritti dei terzi e della legge sulla privacy.
4. Qualora un consigliere intenda ottenere risposta scritta deve farne richiesta scritta al Sindaco. In tal caso la risposta è data dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro 10 giorni.

Art. 50 Diritto di presa visione e di consultazione degli atti.

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti per i quali la legge non disponga diversamente.
2. Il Segretario Generale, i dirigenti, i funzionari e gli impiegati addetti sono tenuti ad esibire gli atti a richiesta verbale del consigliere comunale, durante il normale orario di lavoro.
I Dirigenti, i funzionari o gli impiegati che si sottraggono agli obblighi di cui al comma precedente sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Organico.

Art. 51 Diritto dei consiglieri di ottenere copie di atti e provvedimenti

1. E' fatto obbligo al Sindaco di trasmettere l'elenco delle deliberazioni di Giunta Municipale, delle Determinazioni Sindacali nonché delle determinazioni dirigenziali ai Presidenti di Gruppo.
2. Ciascun consigliere può richiedere al Sindaco, mediante istanza in carta libera per finalità connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, da dichiarare nella richiesta, copia delle deliberazioni specificatamente indicate, adottate dal Consiglio Comunale dalla Giunta Municipale dei regolamenti comunali relative a tariffe, nonché di qualsiasi altro provvedimento.

Art. 52 Modalità e tempi per il rilascio di copia di atti e provvedimenti.

1. La copia di atti e provvedimenti esente dall'imposta di bollo deve essere certificata conforme all'originale da un funzionario del Comune, con l'indicazione del rilascio per l'utilizzo esclusivo ai fini del mandato, essere munita del bollo dell'Ente e contenere tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri nemmeno titolo di rimborso spese.

3. Al rilascio di copia di atti e provvedimenti verrà dato corso entro un termine massimo di otto giorni.
4. Per gli atti di particolare complessità o numericamente rilevante, il termine per il rilascio di copie verrà concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati, mentre è consentita seduta stante la visione degli stessi.
5. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione non possa ottemperare, nei termini fissati, alle richieste avanzate dovrà esserne data, a cura della segreteria generale e su segnalazione dell'ufficio competente, comunicazione al consigliere richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno determinato il ritardo e del nuovo termine entro cui avrà luogo il rilascio della copia.

Art. 53 Facoltà di presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno.

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 54 Contenuto e forma delle interrogazioni - risposta.

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati. Può altresì illustrare l'interrogazione in tre minuti.
2. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale e scritta, che deve essere fornita comunque entro trenta giorni, in difetto viene data risposta scritta.
3. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'Ordine del Giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
4. Dopo la risposta, che deve essere contenuta entro sei minuti, l'interrogante può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto o con un intervento di tre minuti.
5. L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula a meno che non sia assente per giustificati motivi.

Art. 55 Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato sottoscritto da almeno tre consiglieri inteso a promuovere un dibattito politico – amministrativo su un argomento di particolare importanza.

Art. 56 Presentazione e svolgimento delle mozioni.

1. La mozione è presentata al Presidente ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta consiliare nella quale essa verrà discussa.
2. Nella discussione possono intervenire, secondo le modalità previste dal precedente art.27, oltre ad uno dei proponenti, un solo consigliere per gruppo, ad eccezione dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto, così come risultante dalla seduta del Consiglio Comunale precedente, i quali hanno tutti facoltà di intervenire ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti, nonché un rappresentante della Giunta;
3. Sono ammesse dichiarazioni di voto, con i limiti di cui al precedente comma;

Art. 57 Svolgimento congiunto di mozioni e interrogazioni.

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono, per primi, se lo richiedono, i proponenti delle mozioni, successivamente i presentatori delle interrogazioni.

Art. 58 Votazioni e delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Sono ammessi emendamenti alle mozioni solo se accettati dai proponenti; in ogni caso i proponenti possono ritirare la mozione.

Art. 59 Ordini del Giorno.

1. Ciascun consigliere può proporre ordini del giorno riguardanti argomenti di interesse generale e vanno inseriti alla prima seduta utile del Consiglio Comunale. Per casi eccezionali, qualora vi sia unanimità del Consiglio, possono essere inseriti ordini del giorno durante la seduta del Consiglio Comunale.
2. Gli ordini del giorno sono svolti dai presentatori nel corso della seduta.
3. Non sono ammessi ordini del giorno redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni del consiglio in carica. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente, sentita la conferenza dei Presidenti di Gruppo.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri dagli altri Consiglieri.
5. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, ad eccezione dei consiglieri appartenenti al Gruppo Misto, così come risultante dalla seduta del Consiglio Comunale precedente, i quali hanno tutti facoltà di intervenire ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti, nonché un rappresentante della Giunta ;
6. Gli ordini del giorno sono votati secondo le modalità di cui all'Art. 37.

CAPO VIII – Doveri del consigliere.

Art. 60 Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, senza giustificati motivi, vengono dichiarati decaduti. La decadenza è disciplinata dall'articolo 173 dell'O.R.E.L.

Art. 61 Dovere di astensione dal prendere parte a talune deliberazioni

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune o verso gli stabilimenti dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado e di conferire impieghi ai medesimi.
2. I consiglieri devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, l'esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del comune o degli stabilimenti amministrati o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 62 Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali devono presentare al Sindaco, entro tre mesi dall'assunzione della carica avvenuta per nuova elezione, surrogazione o nomina, i seguenti atti:

- a. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula: " sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ";
 - b. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;
 - c. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula: "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. Consiglieri comunali debbono ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, trasmettere al Sindaco una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
3. I Consiglieri comunali entro tre mesi dalla cessazione dalla carica per scadenza del mandato o per qualsiasi motivo, sono tenuti a trasmettere al Sindaco una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.
4. Entro il primo mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi IRPEF.
5. Le norme di cui al precedente terzo comma non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, nella stessa carica.
6. Decorsi i termini previsti, il Sindaco diffida i soggetti inadempienti a provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento del relativo avviso.
7. Se il soggetto diffidato non adempie, il Sindaco ne informa il consiglio comunale.
8. Se il soggetto obbligato ha presentato documentazioni incomplete, il Sindaco gli assegna un termine di quindici giorni per completare la sua posizione. In caso di inadempienza il Sindaco ne informa il consiglio.

CAPO IX - Gruppi consiliari.
Art. 63 Dichiarazioni preliminari.

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neo eletto ogni gruppo nomina un Presidente di Gruppo. Tale nomina e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella cooperazione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.
2. Il presidente annunzia in aula la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 64 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari.

- 1.a Per la costituzione di un gruppo consiliare è necessario che allo stesso aderiscano almeno tre Consiglieri.
- 1.b Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.

6. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo misto, ha il diritto di fare la dichiarazione di voto di cui all'articolo 35 del presente regolamento.

7. E' Presidente del gruppo misto il Consigliere più anziano per preferenze individuali di voti.

Art. 65 Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

1. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi è presieduta e convocata dal Presidente; alla riunione assiste il Segretario Generale ove la sua presenza sia richiesta dal Presidente.

2. Essa sarà chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari, per determinazione del Presidente, qualora si ritenga necessario modificare il calendario concordato o valutare l'andamento dei lavori consiliari.

3. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi è organismo consultivo del Presidente, volta ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.

A tal fine la conferenza dei Presidenti dei Gruppi terrà conto, nella formulazione delle proposte, della rilevanza dei provvedimenti da esaminare, nonché delle segnalazioni fornite dai Presidenti delle Commissioni Permanenti.

4. La conferenza dei Presidenti dei Gruppi esercita, inoltre, le competenze ad essa attribuite dal presente regolamento e da altre deliberazioni del consiglio comunale.

CAPO X – Commissioni Consiliari.

Art. 66 Composizione delle Commissioni Permanenti

Ciascuna commissione è composta come segue: **1^a Commissione n. 8 Consiglieri ; 2^a Commissione n. 7 Consiglieri, 3^a Commissione n. 8 Consiglieri** Non può essere eletto componente di commissione il Presidente , il quale, tuttavia, ha diritto di partecipare alle sedute di ognuna delle tre commissioni senza diritto di voto.

1. Il consiglio procede all'elezione dei componenti delle commissioni in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. **Infatti ad ogni gruppo consiliare saranno assegnati, nelle commissioni, tanti seggi per quante volte il quoziente proporzionale derivante dal rapporto fra il numero dei consiglieri (24) e il numero complessivo dei componenti le commissioni (23) è compreso il numero dei consiglieri appartenenti ad ogni singolo gruppo consiliare**

2. Per i seggi non assegnati con quoziente intero, si tiene conto dei resti più alti, in caso di parità di resto, si fa riferimento alla somma dei voti di preferenza dei singoli componenti del gruppo riportati nelle elezioni amministrative.

3. I gruppi consiliari provvedono alla designazione dei nominativi relativi ai seggi a ciascuno di essi attribuiti nelle singole commissioni. I singoli gruppi consiliari non possono concentrare in una o più commissioni i seggi a loro attribuiti, e nella designazione, debbono procedere in maniera tale da rispettare la rappresentanza proporzionale che i gruppi stessi hanno in Consiglio il n ciascuna di esse. Ogni gruppo indica, in prima battuta un nominativo per ciascuna commissione; successivamente, altro nominativo per ognuna di esse e così via fino ad esaurimento dei seggi loro assegnati Il gruppo misto, avendo natura tecnica, sceglie per ultimo. Sulla base di tali designazioni, il Presidente del Consiglio, compila le liste dei componenti le singole commissioni, tenuto conto che l'ordine di preferenza per le commissioni è assegnato sulla base della consistenza numerica dei gruppi ed, in caso di parità, del maggiore numero di voti riportati nelle elezioni amministrative. In ogni caso qualora un gruppo non fornisca indicazioni circa la allocazione all'interno delle singole

commissioni, il Presidente lascerà diritto di scelta della commissione alla quale appartiene al Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze personali e così via in ordine di preferenza.

4. Le liste dei componenti le singole commissioni sono sottoposte al consiglio che le vota, ad una ad una a scrutinio segreto. Nessun consigliere può essere eletto componente di più di una commissione permanente.

5. Qualora per dimissioni o altra causa sarà necessario sostituire dei componenti di una o più commissioni, la nomina è effettuata dal consiglio il quale vi provvede entro la prima seduta utile dal ricevimento della designazione sostitutiva fornita dal gruppo o dai gruppi consiliari cui appartengono o appartenevano i consiglieri da sostituire.

6. Le Commissioni vanno rinnovate a metà mandato.

Art. 67 Materie attribuite alle commissioni permanenti.

Alle commissioni permanenti sono affidate le seguenti materie di competenza del Consiglio:

PRIMA COMMISSIONE: Affari Generali.

Servizi generali: quartieri e frazioni; organizzazione e amministrazione degli uffici; personale e contenzioso conciliazione, patrimonio; provveditorato ed economato; autoparco, centro elettronico, servizi democratici ed elettorali; ragioneria generale e bilancio, finanze; tariffe dei tributi e dei prezzi pubblici e tutte le altre materie non di competenza delle altre commissioni.

SECONDA COMMISSIONE: SERVIZI SOCIALI E SVILUPPO ECONOMICO

Istruzione; turismo ; sport e tempo libero, gioventù; attività culturali; biblioteca ; museo; igiene e sanità; nettezza urbana ; cimitero; servizi sanitari; unità sanitarie locali e distretti sanitari; consultori familiari; assistenza sanitaria; servizi veterinari e macello; assistenza sociale e categorie protette; formazione ed addestramento professionale; IPAB; asili nido ed ex ONMI. Industria; artigianato; trasporti; cooperazione; rapporti con A.S.I.; demanio civico; polizia annonaria; ramo commerciale; commercio fisso ed ambulante; fiere; mercato; prezzi; gestione e demanio; rimboschimento; vigilanza e polizia rurale - usi civici - zootecnica; interventi per l'agricoltura.

TERZA COMMISSIONE: Territorio ed ambiente.

Progettazione e gestione strumenti urbanistici; difesa del suolo e forestazione; edilizia; beni culturali ambientali e naturali; tutela dell'ambiente dall'inquinamento; strade, illuminazione; rete idrica e fognante; acquedotti; opere di urbanizzazione; segnaletica stradale; impianti tecnologici; giardino pubblico e parchi; verde pubblico e delle frazioni; costruzione e gestione acquedotti.

Art. 68 Convocazioni e sedute.

1. Le commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente del Consiglio per procedere alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente, entro venti giorni dalle elezioni e successivamente dai loro Presidenti per mezzo della Segreteria Generale del Comune con apposito ordine del giorno.

2. Il presidente convoca la commissione, altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio. Il Sindaco o Assessore interessato al provvedimento, unitamente al funzionario proponente, partecipano alla seduta senza diritto di voto, qualora invitati.

3. Nella loro prima riunione, le commissioni sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, figure istituzionali del Consiglio.

4. Nella elezione del Presidente e del Vice Presidente, se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio fra coloro i quali

abbiano avuto il maggior numero dei voti, e risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, a parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.

5. Le sedute di ciascuna commissione non sono valide se non sono presenti almeno la metà più' uno dei Componenti assegnati, compreso il Presidente o il Vicepresidente, che sono figure istituzionali del Consiglio.

6. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal Presidente. Le commissioni deliberano a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Dei lavori delle commissioni è redatto, da parte di un funzionario all'uopo designato dalla Segreteria Generale del Comune, un processo verbale che viene approvato dalla commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente o da un componente scelto ad inizio di seduta.

8. I gruppi consiliari che non siano rappresentati in seno ad una commissione consiliare possono far partecipare ai lavori della stessa, come osservatore, senza diritto di voto, un consigliere appartenente al gruppo stesso. La designazione di tali componenti – osservatori dovrà avvenire prima della votazione delle commissioni da parte del consiglio mediante comunicazione scritta della quale il Presidente del Consiglio ne dà notizia al consiglio stesso.

9. Per il funzionamento delle commissioni consiliari si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 69 Competenze delle commissioni.

1. Le predette commissioni consiliari sono obbligate ad esprimere parere per l'adozione delle deliberazioni di competenza del consiglio comunale concernenti le materie di cui all'articolo 67;

2. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dei Presidenti delle commissioni e, nei casi d'urgenza da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla stessa data.

3. Ciascuna Commissione Consiliare non può superare il numero di cinque sedute mensili, salvo deroghe concordate dal Presidente del Consiglio determinate da necessità ed urgenze su espressa richiesta di ogni singolo Presidente di Commissione o dell' Amministrazione Comunale;

4. Le commissioni, per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, possono richiedere ai competenti assessori informazioni, notizie e visioni nonché copia di documenti ed atti e consegna di studi, progetti e circolari. Le commissioni inoltre potranno sentire, in qualità di esperti dipendenti del comune o persone estranee, sempre per l'adempimento dei compiti ad esse assegnate.

5. Le commissioni propongono alla Giunta attività ed iniziative per le materie di propria competenza, con relazione scritta richiedendone l'inclusione all'ordine del giorno del consiglio. Il Presidente del Consiglio le pone all'ordine del giorno del consiglio alla prima seduta utile, se sufficientemente istruite, oppure le rinvia motivatamente alla commissione o le trattiene per ulteriori istruzioni.

6. Nelle sedute delle commissioni i componenti impossibilitati ad intervenire possono essere sostituiti da componenti dello stesso gruppo politico previa comunicazione scritta dal Capogruppo al Presidente della commissione ed al Presidente del Consiglio.

Art. 70 Commissioni speciali.

1. Quando il consiglio comunale sia investito di affari che richiedono indagini, oppure ritenga di condurre inchieste su argomenti determinati, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, può nominare una apposita commissione speciale allo scopo di approfondire lo studio e di riferire al consiglio.

2. Per tale attività le Commissioni Speciali sono equiparate alle Commissioni Consiliari Permanenti in ordine ai benefici ed alle norme regolamentari per esse previste.

3. Per la nomina dei componenti della commissione, ciascun consigliere ha diritto di esprimere una preferenza.

4. La proposta di nomina della commissione va messa in votazione e la decisione è presa a maggioranza di voti con votazione palese; i commissari vengono eletti con votazione segreta. Nella delibera di nomina della commissione vengono precisati i compiti ed il termine assegnato per completare i lavori.

5. Compito normale delle commissioni è di relazionare in consiglio ed il parere espresso non vincola il consiglio stesso.

Art. 71 Entrata in vigore

Le modifiche previste dal presente regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla vigente normativa di legge.